

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa spettanti ai Comuni ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/09/2011.

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Legge 7 agosto 1990, n. 241

> GIUGNO 2011 <

**“Regolamento per l’esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa spettanti ai Comuni ai
sensi
dell’art. 19 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell’art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”**

Premessa

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "*potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "*La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione*".

In materia di polizia amministrativa le funzioni sono state attribuite ai Comuni dapprima con il D.P.R. 616/1977 e successivamente con il D.Lgs. 112/1998.-

CAPO PRIMO Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene norme intese a disciplinare le procedure da seguire al fine del rilascio di licenze o autorizzazioni spettanti al Comune ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. Per '*TULPS*', citato nel presente regolamento, deve intendersi il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e per '*Regolamento TULPS*' il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. Per '*Commissione di Vigilanza*', citato nel presente regolamento, deve intendersi la Commissione Comunale di cui all'articolo 141-bis del Regolamento TULPS o quella Provinciale di cui all'articolo 142 del Regolamento TULPS.
4. Per '*SCIA*', citata nel presente regolamento, deve intendersi la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le cui disposizioni al comma 1 sono applicabili anche alle licenze di polizia amministrativa, non trattandosi di atti rilasciati da Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza. La materia della sicurezza – di competenza esclusiva degli organi dello Stato - e quindi la causa di esclusione dall'utilizzo della SCIA può essere fatta valere legittimamente solo per le attività ricadenti nel TULPS ma non trasferite ai Comuni.-

CAPO SECONDO

Funzioni e compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 616/1977

Articolo 2

Teatri o luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

1. Chiunque intenda dare in luogo pubblico o aperto al pubblico spettacoli o pubblici trattenimenti di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS deve munirsi di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. La verifica dei profili di solidità e sicurezza dei teatri o dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento è effettuata ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, con le procedure di cui all'articolo 141 e 142 del Regolamento TULPS e nel rispetto del regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2009.

Articolo 3

Norme per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

1. Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nei locali di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 19 agosto 1996, nonché le seguenti:
 - a) non è consentito vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti effettivamente esistenti e riconosciuti dalla Commissione di Vigilanza, e comunque non potrà avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei posti stessi;
 - b) durante gli spettacoli dovranno essere tenuti sgombri le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere;
 - c) le porte di sicurezza dovranno essere sempre tenute in modo che si possano facilmente aprire in caso di bisogno con semplice spinta;
 - d) durante le rappresentazioni dovranno trovarsi nella sala il titolare della licenza o un suo rappresentante nonché idoneo personale addetto a disciplinare l'accesso degli spettatori, curare l'apertura delle porte e, in generale, assicurare il rispetto delle disposizioni di sicurezza imposte dall'Autorità competente.
2. Prescrizioni particolari potranno essere impartite in sede di rilascio della licenza di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS.-

Articolo 4

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche

1. I locali e i luoghi adibiti all'attività di teatro o cinematografo sono è soggetti alla verifica dell'agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS.
2. Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica in detti locali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al precedente articolo 3, comma 1. Inoltre, per quanto riguarda i cinematografi, l'esercente dovrà servirsi di idonei operatori e vigilare che nella cabina di proiezione sia rigorosamente rispettato il divieto di fumo.-

Articolo 5

Manifestazioni sportive

1. Le manifestazioni sportive aventi carattere educativo e prive di qualsiasi finalità di lucro o di speculazione sono soggette ad apposito avviso da presentarsi al Comune ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento TULPS.
2. Le manifestazioni sportive aventi carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, che comportano lo svolgersi di una gara, intesa come competizione – a carattere agonistico - tra due

o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente, sono soggette al rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS.

3. Le competizioni sportive effettuate su strada o su aree pubbliche sono soggette al rilascio delle seguenti autorizzazioni:
 - a) rilasciate dal Comune ai sensi dell'articolo 68 del TULPS e dell'articolo 9 del Codice della Strada per gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale;
 - b) rilasciate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada per gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale.
4. Le gare di atletica o ciclistiche effettuate su strade o aree pubbliche comunali sono soggette al rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del TULPS e dell'articolo 9 del Codice della Strada.
5. Diversamente, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche o ciclistiche, effettuate su strade di interesse nazionale, regionale o provinciale, o che interessano più Comuni, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.
6. Le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale sono soggette al rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS e all'articolo 9 del Codice della Strada. Del rilascio della licenza deve essere data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza (D.Lgs. 112/1998).-

Articolo 6

Stabilimenti di bagni e piscine

1. Il rilascio della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS per la gestione di una piscina aperta al pubblico è subordinata a:
 - a) parere dell'U.L.SS.;
 - b) parere della Commissione Comunale di Vigilanza;
 - c) fissazione della prescrizione della presenza di un adeguato numero di bagnini di salvataggio, abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto;
 - d) rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS in presenza di manifestazioni sportive con presenza di pubblico o del solo avviso di cui all'articolo 123 del regolamento TULPS.
2. Sono escluse dai compiti di vigilanza della Commissione le piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico.
3. Gli stabilimenti di bagni che hanno esclusivamente scopo terapeutico, sono soggette unicamente all'autorizzazione dell'autorità sanitaria.-

Articolo 7

Sale pubbliche da gioco

1. Per sala pubblica da gioco deve intendersi un locale allestito specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box. La gestione di detta attività è soggetta al

rilascio della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS. Il rilascio della licenza è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 *“Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995”*;
2. L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'attività inserita in un centro commerciale deve osservare gli orari dello stesso.
3. Fatte salve le attività già autorizzate alla data di approvazione del presente regolamento, la sala giochi non può essere comunicante con un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con un circolo o qualsivoglia esercizio o attività commerciale, in quanto attività – tutte queste - assoggettate a requisiti che le obbligano ad essere esercitate in via esclusiva al fine di garantirne l'indipendenza e l'imparzialità.
4. La sala giochi non è soggetta ad alcun parere di carattere igienico-sanitario strutturale nè alla verifica di sorvegliabilità in assenza di disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 153 del TULPS.
5. La sala giochi non è soggetta alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, in quanto - giusto l'articolo 1, comma 2 lettera e), D.M. 19 agosto 1996 – non assume rilevanza di locale di pubblico spettacolo.-

Articolo 8

Giochi leciti e apparecchi da intrattenimento

1. L'esercizio di giochi leciti (bocce, giochi da tavolo, carte, biliardo, calcio-balilla, biliardino, dardi e freccette, juke-box, ecc.) e l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del TULPS sono soggetti alla presentazione di apposita SCIA.
2. Gli stessi possono essere effettuati in esercizi commerciali, di somministrazione, in altri locali o aree accessibili al pubblico o nei circoli privati.
3. Gli esercenti di attività già in possesso di licenza di cui agli articoli 86, commi 1 e 2, ovvero 88 del TULPS possono installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'articolo 110 del TULPS in forza del titolo di polizia già posseduto, senza presentazione della SCIA prevista al comma 1.
4. I circoli privati non autorizzati alla somministrazione devono presentare apposita SCIA per l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'articolo 110 del TULPS.-

Articolo 9

Commercio di cose antiche o usate

1. Chiunque intende far commercio di cose antiche o usate (all'ingrosso, al dettaglio in sede fissa o su area pubblica o come forma speciale di vendita) ai sensi dell'articolo 126 del TULPS deve presentare apposita SCIA.
2. L'attività per il commercio al dettaglio di cose antiche o usate è consentita ai soggetti già in possesso del relativo titolo di esercizio (SCIA o autorizzazione).

3. L'esercente dovrà tenere costantemente aggiornato un apposito registro di carico e scarico delle merci, previsto dall'articolo 128 del TULPS, che dovrà essere vidimato dal Comune prima di essere posto in uso.
4. Per " *cose antiche* " si intendono le cose mobili che abbiano acquisito il pregio della rarità ed un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico. A tal fine un utile criterio interpretativo è fornito dalla legge 22 gennaio 2004 n. 42 e dal D.M. 15 maggio 2009 n. 95, che riportano una tabella indicate le categorie di beni e i relativi valori applicabili.
5. Per " *cose usate* " si intendono le cose mobili utilizzate per l'uso cui sono state create (del quale recano le tracce sia per l'usura che per le trasformazioni subite) che tuttavia conservano un valore economico tale da renderle commerciabili.

CAPO TERZO

Funzioni e compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 163 D.Lgs. 112/1998

Articolo 10

Vendita su aree pubbliche di strumenti di punta e taglio

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto al rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 37 del TULPS.
2. La licenza ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. La licenza ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio e il rinnovo avviene mediante vidimazione.-

Articolo 11

Agenzie d'affari

1. L'esercizio dell'attività di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del TULPS è soggetto alla presentazione della SCIA, corredata dalla tabella delle operazioni con le relative tariffe.
2. L'esercente dovrà tenere costantemente aggiornato un apposito registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del TULPS, che dovrà essere vidimato dal Comune prima di essere posto in uso.
3. In detta attività rientrano le agenzie di disbrigo pratiche amministrative, teatrali, di vendita su procura di autoveicoli usati, di intermediazione nella vendita di oggetti usati, ecc.
4. L'agenzia d'affari di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni sono di competenza della Questura, in quanto amministrazione preposta alla pubblica sicurezza.-

Articolo 12

Mestiere di fochino

1. L'esercizio del mestiere di fochino è soggetto al rilascio della licenza ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302.
2. Il rilascio della licenza è subordinato al nulla osta del Questore della Provincia in cui l'interessato risiede.

3. La licenza ha validità di un anno dal giorno del rilascio e si rinnova alla scadenza mediante vidimazione.
4. Per il rinnovo annuale deve essere presentata apposita richiesta, contenente la dichiarazione di avvenuto esercizio dell'attività nell'ultimo anno. Alla domanda devono essere allegati una dichiarazione della ditta presso la quale l'interessato ha prestato servizio, attestante che sono state svolte le mansioni di fochino, nonché un certificato medico.-

Articolo 13

Attività di direttore o istruttore di tiro

1. L'esercizio dell'attività di direttore o istruttore di tiro è soggetto al rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. La licenza ha validità di un anno dal giorno del rilascio e si rinnova alla scadenza mediante vidimazione. Per il rinnovo annuale deve essere presentata apposita richiesta comprovante il perdurare dell'iscrizione alla Sezione di tiro.
3. Del rilascio della licenza deve essere data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.-

CAPO QUARTO

Altre attività - Procedure

Articolo 14

Falò tradizionali

L'accensione di un falò tradizionale ai sensi dell'articolo 57 del TULPS è soggetta alla presentazione della SCIA all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) predisposizione di un'apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
- b) l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade, ferrovie e depositi di prodotti combustibili;
- c) particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
- d) dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
- e) dovrà essere acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario;
- f) dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, pneumatici e simili;
- g) gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all'altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;

Articolo 15

Palestre e scuole di danza

Le palestre e scuole di danza o simili non sono soggette agli articoli 68 e 80 del TULPS allorché l'attività ginnico-sportiva viene svolta in locali che prevedono spazi ed attrezzature ad uso dei soli

utenti, ammessi in modo non indiscriminato e dove l'attività svolta non deve essere necessariamente assimilata al "trattenimento" inteso come divertimento che coinvolge un certo numero di soggetti.-

Articolo 16 **Spettacoli viaggianti**

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è soggetto al rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del TULPS, ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e al D.M. 18 maggio 2007.
2. La domanda di rilascio va presentata al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
3. La licenza va rilasciata per ogni singola attrazione.
4. **SPETTACOLO DI STRADA:**
 - a) se svolto in forma imprenditoriale è soggetto a licenza di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 69 del TULPS alle seguenti condizioni: senza impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.
 - b) se svolto in forma non imprenditoriale non è soggetto al rilascio della licenza di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 69 del TULPS, ed è ammesso alle seguenti condizioni:
 - non sia impedita la normale circolazione pedonale e non siano impediti gli accessi agli esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali;
 - non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. È ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non possono superare i limiti di legge.
 - non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. È consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio a cappello (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte;
 - l'occupazione dello spazio, pubblico o privato, non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione e in ogni caso per un tempo non superiore a quello stabilito nell'apposito regolamento comunale di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - l'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione;
 - l'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.-

Articolo 17 **Fuochi d'artificio**

1. Per poter accendere fuochi d'artificio, ai sensi dell'articolo 57 del TULPS, è necessaria la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. L'accensione può essere subordinata dalla competente autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza richiedendo, eventualmente, il parere della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive di cui all'articolo 49 del TULPS in base all'entità delle accensioni per cui si richiede la licenza e del prevedibile afflusso di pubblico.
3. L'autorità competente che rilascia la licenza deve verificare anche il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1) del 11/01/2001 *“Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.”*.
4. In particolare nella licenza di esercizio dovranno essere riportate, ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, le seguenti prescrizioni d'esercizio:
 1. Il titolare della licenza ex art. 57 del T.U.L.P.S. (d'ora in avanti, il titolare) può essere coadiuvato nell'allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici. Dovrà essere esclusa ogni altra persona anche per qualsiasi servizio di assistenza.
 2. Con licenza ex art. 57 del T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'allegato A al Regolamento del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635 del 1940), oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplosivi a mente del D.M. 4 aprile 1973.
 3. Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:
 - artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
 - artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm.
 4. Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti.
Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.
 5. I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.
I mortai inoltre:
 - devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;
 - devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
 - possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture.Tale inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto

ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;

- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.

Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).

Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione circa l'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.

6. L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:

- micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di sicurezza;
- centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
- radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.

7. Si individua l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo in Via _____.

8. In caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche.

9. In caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.

A tale scopo, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dei materiali pirotecnici non impiegati per annullamento dello spettacolo pirotecnico - attestato dall'Autorità locale di P.S. con propria dichiarazione - dal luogo ove avrebbero dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al deposito di provenienza, compete al Prefetto del luogo da cui detti materiali furono spediti. A tal fine, la dichiarazione dell'Autorità locale di P.S. che attesta il mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta al trasporto di cui all'allegato C, Capitolo I, n. 2, Reg. T.U.L.P.S., e deve accompagnare tale trasporto.

10. Le accensioni non devono aver luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte.

11. L'area di sparo:

- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e cintata;
- in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;
- gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.

12. La distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico, non può essere inferiore alle seguenti misure:

- **fuochi a terra** (destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori):

(a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane, ecc.): 30 m

(b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: 40 m

(c) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: 50 m

- **fuochi aerei** (destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi)):

(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m

(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:

- fino a 110 mm: 100 m

- superiore a 110 mm e fino a 130 mm: 150 m

- superiore a 130 mm e fino a 210 mm: 200 m

(c) artifici sferici se di calibro:

- fino a 130 mm: 100 m

- superiore a 130 mm e fino a 220 mm: 150 m

- superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m

13. Nella zona di sicurezza (spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico):

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;

- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;

- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.

14. In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati.

15. Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S.

16. Spetta al titolare della licenza chiedere ed ottenere preventivamente, di volta in volta, il permesso concernente l'occupazione del suolo prescelto per gli spari all'Autorità, Ente o privato cui appartiene il suolo stesso;

17. La sottrazione, la distrazione o la perdita di materiale pirotecnico dovrà essere denunciata immediatamente al locale organo di polizia giudiziaria.

Articolo 18 **Sorvegliabilità locali**

Sono escluse dalle verifiche della sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, le attività di somministrazione di alimenti e bevande non oggetto di programmazione comunale, esercitate in abbinata ad altra attività principale.-

Articolo 19 **Attività di polizia amministrativa non più soggette a licenza TULPS**

Le seguenti attività di polizia amministrativa non sono più soggette a licenza del TULPS:

- licenza per impianto di ascensori (articolo 60): abrogata dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162;
- licenza per mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci di cui all'articolo 123: abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- avviso preventivo riprese cinematografiche (articolo 76): abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
- licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie di cui all'articolo 103: abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;
- regolamento del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 84: abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;
- licenza per arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari di cui all'articolo 121: abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando l'obbligo per l'esercizio dell'arte fotografica di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza;
- licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'articolo 124: abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;
- registrazione per mestieri ambulanti di cui all'articolo 121, primo e secondo comma: abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;
- mestiere di facchino: abrogato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342;
- raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'articolo 156: abrogata dalla Legge 18 novembre 1981, n. 659;
- iscrizione per portieri e custodi di cui all'articolo 62: abrogata legge 24 novembre 2000, n. 340.-

Articolo 20 **Sanzioni**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS, in particolare dall'articolo 17, o da altra specifica disciplina, per le violazioni alle norme e disposizioni del presente regolamento - ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.
